



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.

Provincia di Chieti

SETTORE AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Funzione Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2025

INDICE

TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONE

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni

TITOLO II NORME GENERALI

- Articolo 3 Compiti degli uffici comunali
- Articolo 4 Esercizio dell'attività
- Articolo 5 Numero massimo di posteggi per ditta
- Articolo 6 Durata della concessione nei mercati nei posteggi isolati e nelle fiere
- Articolo 7 Utilizzo del posteggio
- Articolo 8 Modalità di assegnazione dei posteggi agli "spuntisti"
- Articolo 9 Obblighi e divieti per lo svolgimento dell'attività su posteggio
- Articolo 10 Subingresso
- Articolo 11 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione per fine gestione
- Articolo 12 Sospensione volontaria dell'attività.
- Articolo 13 Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio
- Articolo 14 Norme in materia di gestione di mercati e fiere
- Articolo 15 Disposizioni di carattere igienico-sanitarie e ambientale
- Articolo 16 Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche
- Articolo 17 Compiti della Polizia Locale
- Articolo 18 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO III COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

PARTE 1 MERCATI

- Articolo 19 Definizioni
- Articolo 20 Assegnazione dei posteggi nei mercati
- Articolo 21 Criteri di priorità assegnazione posteggi resisi liberi in mercati esistenti
- Articolo 22 Criteri di priorità assegnazione posteggi nei mercati di nuova istituzione
- Articolo 23 Autorizzazione e concessione di posteggio
- Articolo 24 Indisponibilità temporanea dell'area mercatale
- Articolo 25 Trasferimento totale o parziale del mercato
- Articolo 26 Soppressione del mercato o di posteggi
- Articolo 27 Ampliamento delle dimensioni dei posteggi
- Articolo 28 Miglioria di posteggio
- Articolo 29 Planimetria e graduatoria dei titolari di posteggio
- Articolo 30 Assenze dei concessionari di posteggio
- Articolo 31 Scambio di posteggi

PARTE 2 POSTEGGI ISOLATI (o fuori mercato)

- Articolo 32 Norme generali
- Articolo 33 Disciplina di riferimento

PARTE 3 FIERE

- Articolo 34 Norme concernenti le fiere
- Articolo 35 Assegnazione dei posteggi nelle fiere esistenti

Articolo 36	Assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione
Articolo 37	Calcolo della presenza nelle Fiere
Articolo 38	Concessione di posteggio nelle Fiere
Articolo 39	Soppressione della fiera o di posteggi
Articolo 40	Planimetria e graduatoria dei titolari di posteggio
Articolo 41	Scambio di posteggio
Articolo 42	Feste di Settembre e Fiera di Sant'Egidio

PARTE 4 FESTE LOCALI NON ISTITUZIONALIZZATE

Articolo 43	Definizione
Articolo 44	Finalità
Articolo 45	Soggetti organizzatori
Articolo 46	Durata delle feste
Articolo 47	Presentazione delle domande
Articolo 48	Operatori ammessi alle feste
Articolo 49	Obblighi dei soggetti organizzatori
Articolo 50	Compiti del Comune
Articolo 51	Patrocinio comunale
Articolo 52	Disposizioni particolari di sicurezza
Articolo 53	Somministrazione di alimenti e bevande, esercitata da specifici soggetti
Articolo 54	Mercatino del Mastrogiurato

PARTE 5 PRODUTTORI AGRICOLI

Articolo 55	Norme generali
Articolo 56	Posteggi riservati ai produttori agricoli

PARTE 6 HOBBISTI

Articolo 57	<i>Definizioni e principi</i>
Articolo 58	Partecipazione a manifestazioni

TITOLO IV MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ VARIE

Articolo 59	Manifestazioni varie
Articolo 60	Vendita occasionale da parte di associazioni senza scopo di lucro

TITOLO V COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo 61	Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
-------------	---

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62	Competenza della Giunta Comunale
Articolo 63	Orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
Articolo 64	Oneri per la concessione di suolo pubblico
Articolo 65	Sanzioni
Articolo 66	Pubblicità del Regolamento
Articolo 67	Entrata in vigore
Articolo 68	Abrogazioni e norme di rinvio

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche nel Comune di Lanciano, ai sensi della Legge Regionale (T.U. del Commercio) vigente.

Articolo 2 *Definizioni*

1. **Per commercio su aree pubbliche** si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
2. **Per aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. **Per posteggio** si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. **Per posteggio isolato o fuori mercato** si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.
5. **Per mercato** si intende l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
6. **Per mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente previsti senza riassegnazione di posteggi, e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi.
7. **Per mercato specializzato** si intende il mercato di cui al precedente comma 5 istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologie del medesimo genere o

affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.

8. **Per mercato stagionale** si intende il mercato di cui al precedente comma 5, che, si svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche e turistiche del Comune.
9. **Per fiera** si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.
10. **Per fiera specializzata** si intende la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie di cui al precedente comma 7.
11. **Per fiera locale o promozionale** si intende la manifestazione di cui al comma 9 a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri.
12. **Per presenza in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di spostamento e ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.
13. **Per presenza effettiva in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
14. **Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta.
15. **Per autorizzazione di tipo A all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche** si intende il provvedimento rilasciato dal SUAP, competente per territorio, agli operatori aventi la concessione del posteggio nel Comune;
16. **Per autorizzazione di tipo B all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche** si intende il provvedimento rilasciato dal SUAP, competente per territorio, nel quale l'operatore, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività in forma itinerante, per i settori alimentare e/o non alimentare.
17. **Per Carta di esercizio** si intende il documento identificativo dell'Operatore ambulante nel quale sono indicati i dati dell'impresa, quali: l'iscrizione alla Camera di Commercio, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), (qualora dovuta), oltre a tutti i dati relativi ai titoli autorizzatori (attinenti a posteggi fissi, itineranti e presso fiere) in possesso dell'Operatore. La Carta di esercizio è compilata dallo stesso Operatore stesso o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L'Operatore ambulante è tenuto, tra l'altro, ad aggiornarla in caso di modifica dei dati in essa presenti, entro 90 (novanta) giorni dall'intervenuta modifica.
18. **Per Attestazione annuale** si intende il documento con il quale il Comune (o la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), su apposita richiesta dell'Operatore ambulante, attesta l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, previa verifica del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Gli Operatori commerciali

ambulanti dovranno ottenere l'Attestazione entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno esibirla a richiesta degli organi di controllo.

19. **Per concessione di posteggio** si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.
20. **Per scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, del medesimo settore merceologico, in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
21. **Per spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, nei mercati e nelle fiere, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede, per quella giornata, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente e occasionalmente non occupati dai titolari della relativa concessione.
22. **Per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare un posto temporaneamente e occasionalmente non occupato dal concessionario.

TITOLO II

NORME GENERALI

Articolo 3

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spettano all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso il Servizio Attività Produttive, per l'aspetto amministrativo e il Corpo di Polizia Locale, per l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza.
2. A tale scopo i diversi Uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

Articolo 4

Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alle disposizioni legislative regionali di riferimento, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione con durata prevista dalla legislazione nel tempo vigente o assegnati temporaneamente;
 - b) in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio dato preventivamente in concessione dal Comune che in forma itinerante, è soggetto ad Autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, mercati, fiere promozionali, manifestazioni fieristiche straordinarie è subordinato, tra l'altro, al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale. L'Attestazione annuale viene rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Attività produttive all'operatore ambulante in possesso di autorizzazione al commercio - su posto fisso o itinerante - del Comune di Lanciano, che ne abbia fatto richiesta, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, è soggetto alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
5. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato e la somministrazione dei medesimi prodotti al banco, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Articolo 5
Numero massimo di posteggi per ditta

1. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:
 - mercato fino a cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare);
 - mercato con oltre cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).

Articolo 6
Durata della concessione nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere

1. Le concessioni di posteggio relative ai mercati e posteggi isolati hanno durata prevista dalla legislazione nel tempo vigente, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione.
2. Alla scadenza, si procederà all'assegnazione dei posteggi mediante apposita procedura concorsuale, in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento o da eventuali disposizioni legislative, emanate successivamente alla data di approvazione del presente atto.
3. Le concessioni di posteggio relative alle fiere hanno validità limitatamente al giorno o ai giorni di svolgimento.

Articolo 7
Utilizzo del posteggio

1. I veicoli adibiti al trasporto della merce, gli autonegozi, i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
3. Tutte le coperture (tende, ombrelloni e simili), a protezione delle merci, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono essere posizionate ad una altezza non inferiore a metri 2,00.
4. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
5. Nel caso di sostituzione del mezzo o di ammodernamento delle attrezzature di vendita l'operatore deve rispettare i limiti delle dimensioni del posteggio concesso.
6. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, purché non inquinanti, nel rispetto, comunque, delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti.

7. Il soggetto interessato ha diritto di utilizzare il posteggio concesso per tutti i prodotti appartenenti al settore o ai settori merceologici richiesti e autorizzati, fatte salve le limitazioni imposte dal Comune nel presente regolamento.
8. In assenza del titolare o del preposto del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività nel posteggio è consentito a dipendenti, familiari e collaboratori purché in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo previsto dalla normativa sul lavoro, che non configuri una autonoma gestione dell'azienda, neppure in forma temporanea. In caso contrario, si dovrà presupporre una situazione di esercizio abusivo di attività, in assenza di autorizzazione.
9. La dimostrazione di cui al comma precedente deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo.
10. Il titolare del posteggio è tenuto al pagamento degli oneri concessori di occupazione di suolo pubblico, nei modi e nei termini stabiliti dal relativo Regolamento comunale vigente, nonché di ogni altro tributo connesso all'utilizzo dell'area assegnata.

Articolo 8

Modalità di assegnazione dei posteggi agli "Spuntisti"

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata di mercato o fiera, a titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione da esibire in originale, si è presentato al mercato o fiera per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente non occupato, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
3. L'assegnazione è effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia Locale per la sola giornata di svolgimento del mercato o fiera, al momento dell'orario di inizio vendita, in base all'ordine di posizione in graduatoria di ciascun operatore, formulata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) più alto numero di presenze sul mercato o fiera (anzianità di presenza);
 - b) in caso di parità di numero di presenze, maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - c) in caso di ulteriore parità, minore età anagrafica.
4. La registrazione delle presenze degli "spuntisti", al fine dell'aggiornamento delle relative graduatorie, è effettuata dal personale di Polizia Locale.
5. La presenza nel mercato o fiera è registrata prescindendo dal fatto che l'operatore vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
6. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o fiera. In caso contrario l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore (peggioramento condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell'operatore, che dovrà comunque presentare entro 15 giorni il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. All'operatore che prende parte alle operazioni di spunta e che, dopo aver avuto l'opportunità di ottenere l'assegnazione occasionale di un posteggio, rifiuta la partecipazione, non verrà attribuita la presenza.

8. L'operatore concessionario di posteggio o posteggi nel mercato o fiera, anche se in possesso di più autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta nella medesima fiera o mercato.
9. Le presenze nei mercati, registrate a favore degli spuntisti, sono azzerate dal personale di Polizia Locale, addetto ai sensi del successivo art. 17, qualora l'ultima presenza sia stata registrata da oltre quattro mesi nell'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, fornendo agli uffici comunali adeguata documentazione giustificativa entro trenta giorni.
10. Le presenze nelle singole fiere, registrate a favore degli spuntisti, sono azzerate dal personale di Polizia Locale, addetto ai sensi del successivo art. 17, qualora l'operatore non si presenti nella medesima fiera per una sola volta, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, fornendo agli uffici comunali adeguata documentazione giustificativa entro trenta giorni.
11. Per partecipare alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere, gli interessati sono tenuti, per ogni anno solare, a presentare – al massimo entro n. 5 giorni lavorativi precedenti il mercato o la fiera d'interesse - apposita istanza al Comune/Servizio Attività Produttive, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta. A conclusione dell'istruttoria procedimentale, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza viene comunicato entro i 30 giorni successivi e, in caso di esito favorevole, il richiedente può prendere parte al mercato o alla fiera dal momento del ricevimento del riscontro positivo.
12. Le presenze maturate dagli "spuntisti" nel periodo precedente l'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide.

Articolo 9

Obblighi e divieti per lo svolgimento dell'attività su posteggio

1. Ogni operatore, durante le operazioni di vendita, ha l'**obbligo** di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) esibire l'autorizzazione e la concessione del posteggio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza;
 - b) utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita;
 - c) osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci;
 - d) qualora vengano messi in vendita prodotti usati, tali prodotti devono essere indicati con appositi cartelli ben visibili al pubblico e devono essere tenuti in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita, devono aver subito un processo di sanificazione;
 - e) utilizzare apparecchiature alimentate a gas combustibile GPL per la cottura di cibi e bevande destinate alla vendita su automezzi per la gastronomia, su banchi di vendita o in stands gastronomici, munite di idonea documentazione tecnica e certificazione relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte;
 - f) mantenere pulito il posteggio durante l'orario di vendita, evitando la caduta o il versamento di residui liquidi o di altro materiale di qualsiasi natura sulla

pavimentazione; a vendita ultimata, raccogliere i rifiuti, lasciando l'area completamente pulita;

- g) rimuovere qualunque veicolo e/o struttura utilizzati per la vendita, al termine di ogni singola giornata lavorativa;
 - h) rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività con apposita ordinanza sindacale;
 - j) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e agevolare il transito nel caso in cui un operatore, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
2. Ogni operatore, durante le operazioni di vendita, è tenuto a rispettare i seguenti **divieti**:
- a) occupare uno spazio superiore a quello concesso. Per lo svolgimento delle operazioni di vendita ciascun operatore commerciale può sostare nell'area del mercato o fiera con il proprio mezzo, purché lo spazio occupato dal mezzo, dalle attrezzature e dalla merce posta in vendita rientri nei limiti delle dimensioni del posteggio assegnato;
 - b) condividere il proprio posteggio con altri commercianti;
 - c) posizionare la merce a terra, fatto salvo per la vendita di calzature, di fiori/piante/prodotti a essi accessori, elementi di arredo e articoli ingombranti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - d) vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs.114/98, nonché vendere o esporre armi, esplosivi, giochi pirici non consentiti e oggetti preziosi;
 - e) usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora, fatta eccezione per i venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, compact disk e supporti informatici in genere, limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
 - f) disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto;
 - g) danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il verde pubblico.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Articolo 10

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto al procedimento di subingresso al titolo autorizzatorio del dante causa, da presentare entro 6 mesi dalla data del relativo evento al SUAP, rispettivamente, competente per:
 - sede del posteggio,
 - residenza del dante causa o luogo in cui questi ha avviato l'attività, in caso di esercizio in forma itinerante,alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale.
2. Ai sensi dell'art. 2556 c.c., l'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata o atto pubblico.
3. Il trasferimento dell'azienda comporta di diritto il passaggio:

- a) dell'autorizzazione amministrativa e delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa;
 - b) dei titoli di priorità acquisiti dal cedente derivanti dal numero di presenze, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 21, comma 1, lett. a), n.2 del presente Regolamento.
4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale deve darne comunicazione entro sei mesi dall'avvenuto subingresso ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
 5. Qualora l'erede non intenda continuare l'attività del dante causa, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti prescritti.
 6. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferiti, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.
 7. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate solo dal medesimo titolo.
 8. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha ottenuto l'autorizzazione a seguito di conclusione del procedimento di subingresso, previa domanda al SUAP, nonché la relativa concessione di posteggio.
 9. È fatto divieto di cedere in gestione o in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio isolato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale o di un suo ramo.
 10. Il trasferimento dell'azienda comporta, da parte dell'Amministrazione comunale, la verifica in merito alla regolarità dei pagamenti dovuti, a qualsiasi titolo, al Comune di Lanciano dalla parte cedente. In caso di accertata morosità del pagamento degli oneri concessori, l'ufficio competente procederà alla voltura dei titoli abilitativi in capo al subentrante, previa regolarizzazione del pregresso dovuto.

Articolo 11

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione per fine gestione

1. Il trasferimento per gestione dell'azienda o di ramo d'azienda, per atto tra vivi, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'acquirente, che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di titolarità al SUAP entro sei mesi dall'avvenuta stipula dell'atto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento con la conseguente comunicazione al SUAP fa venir meno ogni diritto in capo al cedente.
2. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione/concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla e di iniziare l'attività previa domanda al SUAP, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non

chieda la reintestazione entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

3. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione del titolo è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al SUAP nel quale intende avviare o continuare l'attività.
4. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro sessanta 60 giorni e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.
5. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, il cessionario subentra nel titolo abilitativo (autorizzazione), ferma restando la durata massima della concessione.

Articolo 12

Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a trenta giornate di mercato in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata dal medico e comunicata al Comune entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) maternità/paternità per operatrici e operatori commerciali su area pubblica debitamente certificati e comunicati al Comune entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'attività può essere sospesa per un periodo massimo di diciotto mesi consecutivi.
4. In caso di società, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alla persona preposta alla vendita.

Articolo 13

Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività si considera iniziata con l'iscrizione al Registro delle Imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS;

- b) in caso di sospensione volontaria dell'attività oltre il limite stabilito al precedente art. 12;
 - c) il titolare della concessione non utilizzi il posteggio, in ciascun anno solare, per un periodo pari a n. 30 giornate di mercato, ovvero superiore a un terzo delle volte nei mercati di più breve durata - stagionali e periodici - (arrotondato per difetto in caso di decimali fino a 5 e per eccesso in caso di decimali oltre 5) fatte salve le assenze giustificate;
 - d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
 - e) in caso di mancato pagamento degli oneri concessori per l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene, inoltre, revocata per sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
 3. Il Dirigente di competenza, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'intestatario dell'autorizzazione fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Tale provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo di pec.
 4. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di viabilità e traffico o per altri motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
 5. I motivi della revoca della concessione vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli nella comunicazione l'esistenza di eventuali posteggi liberi, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
 6. All'operatore, a cui viene revocata la concessione, deve essere assegnato un nuovo posteggio individuato, prioritariamente nello stesso mercato o fiera o, se trattasi di posteggio isolato, in altra area individuata dal Comune.
 7. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, dovrà avere possibilmente una superficie non inferiore a quella del posteggio revocato.

Articolo 14

Norme in materia di gestione di mercati e fiere

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. L'Amministrazione comunale, per il tramite dell'Organo giuntale, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione di servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché di altre manifestazioni straordinarie, ai soggetti di cui all'art. 106 della Legge Regionale, attraverso apposite convenzioni.
3. Il Dirigente di competenza provvederà, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, all'affidamento della gestione mediante apposita convenzione.

Articolo 15

Disposizioni di carattere igienico-sanitaria e ambientale

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari, s'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Nello svolgimento della loro attività, gli operatori devono attenersi alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per il servizio di igiene urbana e ambientale nonché a tutte le disposizioni comunali che disciplinano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle in materia di separazione, raccolta e riciclo dei medesimi.

Articolo 16

Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche

1. Al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e dei consumatori, gli esercenti il commercio su aree pubbliche, che nello svolgimento dell'attività utilizzano attrezzature o macchinari per la cottura e/o il riscaldamento degli alimenti, devono essere in possesso della necessaria documentazione richiesta dalle norme in materia di sicurezza degli impianti.

Articolo 17

Compiti della Polizia Locale

1. Per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, il Comando di Polizia Locale è incaricato a provvedere che le aree stabilite per lo svolgimento di mercati e fiere siano libere da veicoli o da eventuali ingombri, che possano compromettere il regolare posizionamento di mezzi e attrezzature da parte degli operatori.
2. Il personale di Polizia Locale deve, inoltre, provvedere alla verifica della corretta occupazione dei posteggi da parte degli aventi diritto, sulla base della relativa documentazione (planimetria dell'area con l'individuazione dei singoli posteggi ed elenco degli operatori concessionari) fornita dal Servizio Attività Produttive, all'effettuazione delle operazioni di "spunta", alla rilevazione delle presenze e delle assenze degli operatori (concessionari e spuntisti), da comunicarsi, con cadenza quadrimestrale, all'Ufficio Commercio, segnalando il raggiungimento dei periodi di assenza stabiliti dal presente Regolamento.
3. Durante lo svolgimento di mercati e fiere, dovrà essere comunque garantita la presenza del personale di Polizia Locale, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di vendita, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

Articolo 18
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Per garantire sicurezza e tranquillità agli operatori e agli utenti, in applicazione del Codice della strada, ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta al traffico veicolare e alla sosta, nei giorni di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, secondo quanto disciplinato con apposita ordinanza sindacale.
2. Lo stazionamento dei veicoli degli operatori del mercato o fiera nell'ambito e nei limiti della complessiva superficie dei posteggi è sempre consentito, salvo che non sia espressamente vietato nella relativa concessione.
3. Dovrà essere consentita la circolazione dei veicoli e dei mezzi di soccorso, della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.
4. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato o fiera non possono in nessun caso essere utilizzati dai residenti, salvo casi di comprovata urgenza.
5. È consentita la circolazione dei veicoli dei residenti, marciando a passo d'uomo e adottando tutte le cautele del caso, solo per uscire da aree private esclusivamente per motivi di comprovata necessità.

TITOLO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO

PARTE PRIMA

MERCATI

Articolo 19

Definizioni

1. I mercati consentiti nell'ambito del territorio comunale sono quelli individuati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione nel tempo vigente.

Articolo 20

Assegnazione dei posteggi nei mercati

1. Nel caso di assegnazione di posteggi in mercato di nuova istituzione o in caso di ampliamento o di ristrutturazione di mercati esistenti o in caso di posteggi resisi liberi, il Comune pubblica, sull'Albo Pretorio e sul sito comunale, un apposito bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili. Contestualmente alla pubblicazione, una copia del bando andrà trasmessa alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
2. Il bando deve contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;
 - b) i criteri di assegnazione in caso di domande concorrenti;
 - c) il termine massimo di 30 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda;
 - d) il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
 - e) la modalità di presentazione della domanda, che dovrà avvenire mediante:
 - consegna all'Ufficio URP del Comune di Lanciano,
 - invio a mezzo servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento,
 - invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del Comune di Lanciano.
 - f) le notizie da indicare nella domanda:
 - le generalità o, in caso di società, la ragione o denominazione sociale,
 - il codice fiscale o partita IVA, e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche,
 - il settore o i settori merceologici richiesti,
 - gli estremi di identificazione del posteggio richiesto,

- l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale.
- g) la clausola che non possono concorrere al bando gli operatori che non abbiano definito con pagamento anche rateizzato, alla data di scadenza di presentazione delle richieste, l'eventuale loro posizione debitoria nei confronti del Comune,
- h) il nominativo del Funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

Articolo 21

Criteri di priorità per l'assegnazione di posteggi resisi liberi in mercati esistenti

1. Nel caso di posteggi resisi liberi e disponibili a seguito di ampliamento o ristrutturazione del mercato o di rinuncia o revoca della concessione, il Comune - in caso di pluralità di domande concorrenti - procede alla loro assegnazione sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri di priorità, valutati con l'assegnazione di punteggi cumulabili tra loro:
 - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - 1) Anzianità dell'attività maturata, intesa come periodo di iscrizione di impresa attiva, nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche; l'anzianità di iscrizione dell'impresa partecipante al bando determina i seguenti punteggi:
 - 40 punti** per l'anzianità di iscrizione fino a 5 anni.
 - 50 punti** per l'anzianità di iscrizione da 5 a 10 anni.
 - 60 punti** per l'anzianità di iscrizione superiore a 10 anni.
 - 2) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato, calcolato in riferimento agli ultimi tre anni (pari a 156 giorni di mercato) dalla data di pubblicazione del bando:
 - N. 156 presenze **punti 20**
 - N. 78 presenze **punti 10**
 - N. 39 presenze **punti 5**
 - N. 18 presenze **punti 2**
 - b) Regolarità contributiva attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): **punti 10**.
2. Nel caso di parità di punteggio, l'assegnazione sarà stabilita in base alla minore età anagrafica del richiedente.
3. In caso di ulteriore parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, dato dal numero di protocollo del Comune *per le pratiche presentate all'URP e/o domande presentate tramite PEC*.

Articolo 22

Criteri di priorità per l'assegnazione di posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. Nei mercati di nuova istituzione, in caso di pluralità di domande concorrenti, i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità, valutati con l'assegnazione di punteggi cumulabili tra loro:

- a) **Punti 5 - criterio correlato alla qualità dell'offerta**, ovvero all'impegno da parte dell'operatore alla vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua.
 - b) **Punti 3 - criterio correlato alla tipologia del servizio fornito** ovvero legato all'impegno da parte dell'operatore del commercio di fornire servizi ulteriori come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita on-line, la disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani).
 - c) **Punti 2 - criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi**, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
2. In caso di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri suddetti, si applicano i seguenti ulteriori criteri, nell'ordine:
 - I. anzianità d'impresa di cui al precedente art. 21, comma 1, lett. a), 1);
 - II. regolarità contributiva attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
 - III. minor numero di posteggi posseduti nel territorio comunale;
 - IV. minore età anagrafica del richiedente;
 - V. ordine cronologico di presentazione delle domande, dato dal numero di protocollo del Comune.
 3. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al momento della domanda, comporta la sospensione dell'attività nel posteggio fino a che il concessionario non ottemperi ad attuare quanto dichiarato. Decorso inutilmente 30 giorni dalla sospensione dell'attività, si procede alla revoca dei titoli abilitativi.
 4. Si demanda al Servizio Attività Produttive il controllo sulla regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Articolo 23

Autorizzazione e concessione di posteggio

1. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 20, l'Ufficio Attività Produttive procede alla verifica della regolarità delle richieste pervenute e, tenuto conto dei criteri precedentemente stabiliti, formula la graduatoria degli idonei, che sarà approvata nei 30 gg. successivi dal Dirigente del Settore competente, con apposita determinazione. Tale graduatoria viene considerata provvisoria e potrà essere integrata entro e non oltre 15 gg. dalla pubblicazione; decorso tale termine si provvederà alle eventuali modifiche e la graduatoria avrà carattere definitivo.
2. La graduatoria sarà pubblicata per un periodo non inferiore a quindici giorni all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Lanciano nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet ufficiale dell'Ente.

3. Ciascun assegnatario di posteggio è tenuto a presentare apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività allo Sportello Suap Sangro Aventino, previa stipula del relativo atto di concessione sottoscritto dal Dirigente di competenza e dall'operatore commerciale.

Articolo 24

Indisponibilità temporanea dell'area mercatale

1. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per motivi di viabilità, di pubblico interesse, di esigenze igienico-sanitarie o per altre cause di forza maggiore, il Dirigente del Settore competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
2. La riassegnazione dei posteggi deve basarsi sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento (con esclusione dell'eventuale periodo di partecipazione come operatore precario) e, in caso di eventuali subingressi, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. Per esigenze collegate alle caratteristiche dei luoghi oggetto del trasferimento, la Giunta comunale può disporre la sospensione delle operazioni di spunta.
4. Nel caso in cui gli operatori presenti siano in numero inferiore alla disponibilità dei posteggi o in caso di esigenze particolari e contingenti, può essere disposto dalla Polizia Locale un compattamento temporaneo dell'area mercatale.
5. Al termine del periodo previsto per il trasferimento temporaneo, i concessionari di posteggio tornano a occupare i posteggi in origine assegnati.
6. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7.8.1990, n° 241 e successive modificazioni.

Articolo 25

Trasferimento totale o parziale del mercato

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne siano concessionari, nei seguenti casi:
 - a) Trasferimento del mercato in altra sede.
 - b) Spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, quando siano coinvolti in tali operazioni almeno il 30 % dei posteggi, nei mercati con numero di posti inferiore o pari a 100, oppure il 40 % dei posteggi nei mercati con più di 100 posti.
2. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia pari o inferiore a quello previsto al comma 1, lett. b), la riassegnazione riguarderà solo gli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.

3. In caso di trasferimento del mercato o di singoli posteggi del mercato devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni del posteggio originariamente assegnato.
4. Il trasferimento totale del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale.
5. Il trasferimento di singoli posteggi è disposto dal Dirigente del servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e, qualora ricorra il caso di cui al precedente comma 2, anche i concessionari di posteggio coinvolti.
6. La riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) Anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento (con esclusione dell'eventuale periodo di partecipazione come operatore precario) e, in caso di eventuali subingressi, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato.
 - b) Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
7. In caso di parità, si terrà conto della minore età del concessionario.
8. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7.8.1990, n° 241 e successive modificazioni.

Articolo 26 **Soppressione del mercato o di posteggi**

1. Il Comune può sopprimere uno o più posteggi regolarmente concessi, per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso, proponendo lo spostamento dei concessionari in posteggi liberi non occupati, se disponibili.
2. La Giunta comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Caduta sistematica della domanda da parte dei consumatori.
 - b) Rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato.
 - c) Mancata richiesta dei posteggi disponibili dopo una procedura di riassegnazione tramite avviso pubblico.
3. In tal caso il Dirigente di competenza provvede a dare esecuzione al provvedimento della Giunta comunale.

Articolo 27 **Ampliamento della dimensione dei posteggi**

1. Le dimensioni dei posteggi sono quelle stabilite con apposita deliberazione nel tempo vigente, così come riportate nella planimetria di riferimento di ciascun mercato.
2. Considerata la conformazione delle aree pubbliche adibite a mercati, in nessun caso la superficie del posteggio può essere ampliata.

3. Nel caso in cui l'operatore commerciale sia titolare di due o tre posteggi (a seconda se trattasi di mercato con posteggi in numero inferiore o pari a 100, o superiore a 100) tra loro contigui, su richiesta del concessionario, può essere consentita l'unione dei posteggi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di sicurezza e di allineamento delle corsie, previste per l'area di mercato complessivamente considerata e non crei intralcio agli operatori confinanti. Tale situazione non è configurabile quale ampliamento e in caso di cambio di titolarità del concessionario, verrà ristabilita la situazione quo ante.
4. La richiesta di cui al precedente comma, qualora ne sussistano le condizioni, viene accolta dal Dirigente di competenza, che provvede ai successivi adempimenti.

Articolo 28 **Miglioria di posteggio**

1. Prima di pubblicare il bando per l'assegnazione dei posteggi liberi, il Dirigente di competenza provvede ad effettuare una selezione per fare migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, che risultino in regola con il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. La domanda presentata dall'operatore mercatale è ritenuta valida sia per il posteggio libero richiesto, che per gli altri posti che in seguito si rendessero liberi, a seguito della miglioria.
3. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
4. In caso di parità, si terrà conto della minore età dell'operatore.
5. Per l'assegnazione dei posteggi resisi liberi a seguito di miglioria, i richiedenti saranno invitati presso gli uffici comunali, per l'eventuale assegnazione degli stessi.
6. Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
7. Al termine della procedura, ciascun assegnatario di posteggio è tenuto a presentare apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività allo Sportello Suap Sangro Aventino, previa stipula del relativo atto di concessione sottoscritto dal Dirigente di competenza e dall'operatore commerciale.

Articolo 29 **Planimetria e graduatoria dei titolari di posteggio**

1. Presso gli uffici del Servizio Attività Produttive sono a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) la planimetria di ciascun mercato con l'indicazione dei posteggi numerati, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva,

- b) l'elenco degli operatori commerciali su area pubblica con indicazione dei dati riferiti alle relative autorizzazioni e concessioni con indicazione dei posteggi assegnati,
- c) la graduatoria dei titolari di posteggio - riferita alle presenze maturate da ciascun operatore e, in caso di parità di presenze, alla maggiore anzianità di iscrizione al registro Imprese nonché, in caso di ulteriore parità, alla minore età anagrafica del richiedente titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, del legale rappresentante.

Articolo 30

Assenze dei concessionari di posteggio

1. I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti. Inoltre, non possono lasciare il mercato durante l'orario stabilito per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvi i casi di forza maggiore o per avverse condizioni atmosferiche. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
2. Non si considerano le assenze, per l'intera giornata o per parte della stessa, determinate da eventi avversi.
3. I titolari di posteggio sono considerati assenti nel caso di cessione impropria del posteggio in concessione, di utilizzo di personale per il quale non sia provata la regolarità del rapporto di lavoro e di conclusione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo cause comprovate di forza maggiore o per motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.
4. I periodi di assenza motivati da malattia o gravidanza restano esclusi dal computo delle assenze che comportano la revoca della concessione del posteggio. Deve comunque pervenire all'ufficio comunale competente idonea documentazione giustificativa, attestante l'inabilità al lavoro e il relativo periodo, entro il 30° giorno successivo a quello di inizio dell'assenza. Se la documentazione è presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data della presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.
5. Nel caso di società o di ditte individuali con dipendenti l'assenza è giustificata solo nel caso in cui sia resa al Comune una dichiarazione con l'elenco dei dipendenti/ soci, che contenga la motivazione dell'inabilità al lavoro riferita a ognuno di essi e alla quale sia allegata idonea documentazione medica presentata nei modi e tempi di cui al comma precedente.
6. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.
7. Si considera assente ai fini della revoca dell'autorizzazione l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione dell'attività.
8. L'ufficio di Polizia Locale trasmette periodicamente il resoconto delle presenze nel singolo mercato al Servizio Attività Produttive, oltre all'elenco degli operatori che hanno superato il numero di assenze ammesse, al fine di consentire la predisposizione degli atti di revoca o decadenza del titolo abilitativo, in tempo utile.

Articolo 31
Scambio di posteggi

1. Gli operatori concessionari di posteggio non possono scambiare tra loro il posteggio assegnato.
2. Lo scambio di posteggio tra due operatori nell'ambito dello stesso mercato può essere consentito su apposita richiesta scritta, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati. Gli operatori interessati allo scambio dovranno presentare al Comune apposita domanda con firma congiunta.
3. Nei trenta giorni successivi, il Dirigente di competenza provvederà all'aggiornamento dei titoli abilitativi degli operatori interessati, mantenendo sia l'anzianità di attività maturata nel posteggio originariamente concesso che il termine di scadenza della relativa concessione.

PARTE SECONDA

POSTEGGI ISOLATI (o fuori mercato)

Articolo 32 Norme generali

1. I posteggi isolati o fuori mercato sono quelli individuati dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione nel tempo vigente.
2. Per ciascun posteggio, l'esatta ubicazione, le dimensioni, il settore di vendita, le modalità dell'esercizio dell'attività, il periodo di occupazione e le rispettive planimetrie sono dettagliatamente indicate nella suddetta delibera.
3. Nell'ambito del settore di vendita alimentare la determinazione della tipologia merceologica specifica consentita in ciascun posteggio sarà stabilita nel bando di assegnazione.
4. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite procedura concorsuale, nel rispetto delle modalità indicate negli articoli 20, 21, 22, 23 del presente Regolamento.
5. La durata della concessione nei posteggi isolati è stabilita in anni 12, salvo diversa determinazione in virtù di fonti normative di rango superiore.
6. Ciascun posteggio potrà essere assegnato per l'utilizzo annuale, stagionale o temporaneo.
7. Non è consentita la spunta nei posteggi isolati o fuori mercato.
8. Al termine della procedura, il Dirigente di settore provvederà al rilascio dei titoli abilitativi agli operatori secondo la graduatoria approvata.

Articolo 33 Disciplina di riferimento

1. I posteggi isolati o fuori mercato sono disciplinati anche dalle norme indicate nel Titolo 2 – NORME GENERALI, del presente Regolamento.

PARTE TERZA

FIERE

Articolo 34

Norme concernenti le fiere

1. Per fiere si intendono quelle manifestazioni meglio definite al precedente articolo 2, commi 9, 10, 11.
2. Le fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Lanciano sono individuate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione nel tempo vigente.
3. Alle fiere sono ammessi a partecipare i soggetti muniti di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A o di tipo B, ai sensi della Legge regionale vigente.
4. Le fiere sono disciplinate dalle norme della presente parte, nonché dalle norme generali di cui al Titolo II.

Articolo 35

Assegnazione dei posteggi nelle fiere esistenti

1. All'inizio di ciascun anno solare, viene pubblicato - sul sito istituzionale del Comune – un avviso recante l'elenco delle fiere istituzionalizzate con la data, l'ubicazione, il numero dei posteggi e le categorie merceologiche ammesse, come individuati dall'apposita deliberazione nel tempo vigente.
2. L'operatore, in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, che intenda partecipare alle consuete manifestazioni fieristiche nel Comune di Lanciano, è tenuto a presentare, entro 60 giorni antecedenti la data di svolgimento della fiera, domanda di partecipazione in bollo, mediante raccomandata o mediante posta elettronica certificata o tramite consegna diretta all'URP del Comune.
3. La domanda dovrà contenere:
 - a) Le generalità complete del richiedente, Cod. Fiscale e/o P.IVA., indirizzo PEC e recapito telefonico.
 - b) Copia del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di vendita, solo se rilasciato da altri Comuni.
 - c) Indicazione del settore merceologico e tipologia dei prodotti da porre in vendita.
 - d) *Per gli Hobbisti*, copia del tesserino Hobbista solo se rilasciato da altri Comuni;
 - e) copia valido documento di riconoscimento.
4. Le domande non pervenute entro il termine su indicato, potranno essere prese in considerazione solo nel caso in cui vi siano ancora posteggi disponibili e comunque se pervenute prima della predisposizione della graduatoria da parte dell'ufficio commercio.
5. Le domande prive di marca da bollo, se non regolarizzate nei termini, non sono ammesse e verranno rigettate.

6. È data facoltà all'operatore di richiedere con un'unica domanda l'assegnazione delle concessioni di posteggio per più manifestazioni, in numero non superiore a tre. In tal caso le concessioni saranno comunque rilasciate singolarmente per ciascun evento.

6. Per ciascuna fiera, le graduatorie degli operatori, distinte per settori merceologici e per tipologie di prodotti, vengono formulate in ordine decrescente in base al numero di presenze effettive (con esclusione di quelle per la "spunta") nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio, a parità di presenze si terrà conto del criterio di priorità correlato all'anzianità di iscrizione - quale impresa attiva - dell'operatore al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Tali graduatorie vengono affisse all'Albo Pretorio on-line del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della relativa fiera.

7. Lo stesso soggetto giuridico non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche se in possesso di più autorizzazioni e non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

8. Nel caso di posteggi liberi contigui per assenza dei rispettivi titolari, gli addetti al controllo potranno raggruppare tutti i concessionari presenti in un'unica sequenza, al fine di non lasciare spazi vuoti.

9. I posteggi concessi e rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito dal Comune per l'inizio dell'occupazione, sono riassegnati secondo quanto stabilito dal precedente articolo 8, dando la precedenza agli operatori inclusi nella graduatoria, ma non assegnatari di posteggio, rispetto agli "spuntisti", con priorità ai soggetti che trattano la stessa tipologia merceologica dell'operatore assente.

Articolo 36

Assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione mediante avviso pubblico per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in fiere di nuova istituzione, individuati dal Consiglio Comunale ai sensi della L.R. vigente, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) Criterio correlato alla qualità dell'offerta: ovvero all'impegno da parte dell'operatore alla vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua:

Punti 5.

b) Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, ovvero legato all'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari: **Punti 3.**

c) Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale: **Punti 2.**

2. In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri suddetti, si applicano i seguenti ulteriori criteri, nell'ordine:

- I. Anzianità d'impresa attiva di cui al precedente art. 21, comma 1, lett. a), 1);
 - II. Minore età anagrafica del richiedente.
 - III. Ordine cronologico di presentazione delle domande, dato dal numero di protocollo del Comune.
3. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al momento della domanda, comporta la decadenza della concessione del posteggio.

Articolo 37 **Calcolo della presenza nelle fiere**

1. Nel caso di fiera con durata di un solo giorno, la presenza viene attribuita solo se il concessionario del posteggio ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
2. Nel caso di fiere di durata superiore a un giorno, la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. vigente.

Articolo 38 **Concessione di posteggio nelle fiere**

1. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere la concessione di un posteggio, l'ufficio Attività Produttive procede alla verifica della regolarità delle richieste pervenute e, tenuto conto dei criteri precedentemente stabiliti, stilerà la graduatoria degli idonei, approvata con apposita determinazione dirigenziale.
2. Della graduatoria sarà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano nonché pubblicata sulla home page del sito internet www.comune.lanciano.chieti.it.
3. A ciascun assegnatario di posteggio sarà rilasciata apposita concessione da parte del Dirigente di competenza.

Nuovo Articolo 39 **Soppressione delle fiere o di posteggi**

- Sentite le associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, il Comune, con deliberazione del Consiglio, può disporre la soppressione di fiere esistenti o uno o più posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) caduta sistematica della domanda da parte degli operatori.
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva della fiera.
 - c) motivi di pubblico interesse.
2. La Giunta Comunale, sentite le associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, può disporre la soppressione temporanea di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- caduta sistematica della domanda da parte degli operatori;

- rilevante riduzione della capacità attrattiva della fiera;
- motivi di pubblico interesse.

In tal caso, il Dirigente di competenza provvede a dare esecuzione al rispettivo provvedimento, del Consiglio e della Giunta Comunale.

Articolo 40

Planimetria e graduatoria dei titolari di posteggio

1. Presso il Servizio Attività Produttive sono a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria di ciascuna fiera con l'indicazione dei posteggi numerati, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.
 - b) La graduatoria dei titolari di posteggio.

Articolo 41

Scambio di posteggi

1. Lo scambio di posteggio tra due operatori nell'ambito della stessa fiera può essere consentito solo con la presentazione al Comune di apposita richiesta, con firma congiunta degli interessati, purché lo scambio non comporti la modifica degli spazi assegnati.
2. Se trattasi di fiera specializzata, lo scambio potrà essere autorizzato solo se avviene per posteggi con la medesima tipologia merceologica di prodotti.

Articolo 42

Feste di Settembre e Fiera di Sant'Egidio

1. L'organizzazione e la gestione della festività del "Settembre Lancianese" vengono affidate a un Comitato Organizzatore, il cui Presidente viene nominato direttamente dall'Amministrazione Comunale, a seguito di pubblicazione di apposito avviso teso a raccogliere le adesioni alla candidatura.
2. Il Presidente incaricato predispone annualmente un dettagliato programma illustrativo di tutti gli eventi a carattere religioso, culturale, gastronomico, commerciale, sportivo, di intrattenimento musicale e di svago, da presentare all'Amministrazione Comunale.
3. Per la realizzazione degli eventi programmati, il Presidente del Comitato deve provvedere a richiedere i necessari titoli abilitativi ai vari Enti coinvolti nel procedimento.
4. I Dirigenti di Settore, in cui sono incardinati i Servizi Mobilità e Traffico e Attività Produttive, ognuno per quanto di rispettiva competenza, in base all'idea progettuale acquisita, dovranno provvedere, rispettivamente, l'uno ad assicurare la disponibilità delle aree comunali interessate allo svolgimento di tutte le manifestazioni in programma e l'altro al rilascio delle singole concessioni per l'occupazione di suolo pubblico agli operatori commerciali nelle aree determinate per le festività patronali, con apposita delibera di Consiglio Comunale.

5. Nel periodo delle Festività Settembrine – decorrente dal 29 agosto al 16 settembre - in deroga al divieto di cui all'art. 16, comma 2, lett. e) del vigente "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico mediante dehors", è consentita l'installazione di spillatrici per la miscita di bevande nei dehors posizionati su suolo pubblico già concesso.
6. Nell'ambito del periodo di svolgimento delle festività del settembre lancianese, si svolge, nella giornata del 31 agosto, la tradizionale **FIERA DI SANT'EGIDIO**, nota anche come "fiera del giocattolo o della campanella", lungo Corso Trento e Trieste, Piazza Plebiscito e Via dei Frentani, caratterizzata da un notevole afflusso di persone, non solo lancianesi ma provenienti da gran parte del territorio regionale, nella quale è consentita la vendita di alcune tipologie merceologiche di prodotti, dettagliatamente elencate nell'atto consiliare di determinazione delle Fiere.
7. Per l'ottimizzazione della gestione e dell'organizzazione della fiera, le procedure di assegnazione dei posteggi, come indicato nel precedente articolo 35, sono di competenza del Comune di Lanciano, mentre le operazioni di collocazione degli operatori nei rispettivi posteggi assegnati, è svolta dal Comitato Feste.
8. Considerata la particolarità della manifestazione e come di consuetudine, sono ammessi a partecipare, oltre alla categoria degli operatori commerciali abilitati all'esercizio dell'attività su aree pubbliche, anche gli artigiani iscritti all'Albo, gli hobbisti e le associazioni o comitati senza fini di lucro (Onlus).
9. Esclusivamente per la Fiera di S. Egidio, i posteggi determinati possono, all'occorrenza, essere frazionati e assegnati parzialmente a più operatori.
10. I partecipanti sono soggetti al pagamento degli oneri previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, anche in base alla dimensione del posteggio occupato.
11. Il Comune può affidare al Comitato Feste l'organizzazione e la gestione dei servizi delle manifestazioni fieristiche che si svolgono nel periodo delle feste del settembre lancianese, secondo quanto disciplinato nella Convenzione di affidamento dell'incarico al Presidente del suddetto Comitato.

PARTE QUARTA

FESTE LOCALI NON ISTITUZIONALIZZATE

Articolo 43

Definizione

1. Per Festa locale, distinta dalle fiere istituzionalizzate, s'intende la manifestazione che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità o di ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico, indetta per valorizzare il centro storico, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché per promuovere attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. Nell'ambito delle feste di cui al precedente comma 1 sono comprese anche le feste rionali, di quartiere e religiose.
3. Nelle manifestazioni di cui al comma 1 sono compresi anche gli eventi no profit che si svolgono nell'ambito del territorio comunale, legati a tradizioni folcloristiche, culturali e gastronomiche, organizzate in modo occasionale e temporaneo, finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali.

Articolo 44

Finalità

1. La Festa locale ha per finalità la promozione di particolari tipologie merceologiche, tra le quali articoli di cose antiche di pregio e meno antiche, cose usate o di valore esiguo, articoli di antiquariato, articoli di modernariato, prodotti artigianali locali o di altri Paesi e prodotti tipici locali comprendenti sia il settore alimentare che quello non alimentare, nonché opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo.
2. Nell'ambito di tali eventi è consentito anche l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. L'attività di cui sopra dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa ed essere abbinata ad iniziative culturali, sportive, religiose o ricreative.

Articolo 45

Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di feste locali sono:
 - a) il Comune (direttamente o con l'ausilio di altri soggetti esterni selezionati mediante apposito avviso pubblico),
 - b) la Pro-Loco,
 - c) gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro (ONLUS) a finalità culturali, sportive, ricreative e gli organismi religiosi,
 - d) i Comitati di quartiere regolarmente costituiti,
 - e) le organizzazioni politiche, sindacali e di categoria.

Articolo 46
Durata delle feste

1. Ogni soggetto di cui al precedente art. 44 potrà organizzare eventi o manifestazioni per la durata massima di 7 giorni consecutivi.

Articolo 47
Presentazione delle domande

1. I soggetti interessati a organizzare una manifestazione con le finalità di cui al precedente art. 43 dovranno presentare istanza indirizzata al Sindaco, almeno 60 (sessanta) giorni prima, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal Servizio Attività Produttive e indicando:
 - a) denominazione dell'iniziativa,
 - b) luogo e data di svolgimento,
 - c) programma di massima dell'iniziativa,
 - d) relazione che illustri le finalità dell'evento,
 - e) planimetria quotata dell'area interessata alla manifestazione, nella quale dovranno essere disegnati i posteggi da occupare, le loro dimensioni e la tipologia di vendita che verrà effettuata all'interno di ciascuno di essi,
 - f) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 26.03.2010 n. 59,
 - g) statuto e atto costitutivo del soggetto organizzatore.
2. L'evento proposto sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale, a seguito della quale l'organizzatore dovrà trasmettere al Comune l'elenco dei partecipanti, correlando ciascun nominativo al posteggio da occupare.

Articolo 48
Operatori ammessi alle feste

1. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione organizzata dai soggetti promotori di cui all'art. 44, oltre agli aderenti all'associazione organizzatrice, anche gli operatori commerciali su area pubblica e/o di somministrazione di alimenti e bevande, gli artigiani iscritti all'Albo Imprese Artigiane presso la CCIAA, gli hobbisti e i produttori agricoli.

Articolo 49
Obblighi dei soggetti organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione, compresa la sistemazione degli operatori nei posteggi indicati in planimetria, è interamente a carico del soggetto promotore, il quale, ottenutane l'approvazione da parte della Giunta Comunale, dovrà comunicare al Comune l'elenco degli operatori che parteciperanno alla manifestazione, correlando il nominativo di ciascun partecipante al relativo posteggio da occupare.
2. Detto elenco, per ciascun operatore, dovrà indicare:
 - le generalità,

- il codice fiscale (se ditta individuale) e partita IVA (se società),
- gli estremi del titolo abilitativo posseduto,
- la tipologia merceologica trattata,
- il posteggio assegnato,
- ogni altra notizia utile.

3. Il soggetto organizzatore dovrà richiedere i titoli abilitativi, previsti dalla normativa vigente, almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione presso gli Uffici preposti ed effettuare il pagamento del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nella misura dovuta.
4. Qualora venga effettuata anche l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, il soggetto organizzatore dovrà attivarsi preventivamente a presentare il modulo per la notifica all'autorità competente delle attività non soggette a riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 (N.I.A.S. Notifica Inizio Attività Sanitaria).

Articolo 50 **Compiti del Comune**

1. Il Dirigente di competenza, acquisita la documentazione di cui al precedente art. 48, provvede al rilascio della concessione di suolo pubblico al soggetto organizzatore, con l'indicazione degli operatori partecipanti alla fiera programmata e del relativo posteggio assegnato, secondo l'elenco trasmesso.

Articolo 51 **Patrocinio Comunale**

1. Per la realizzazione delle feste locali con le finalità di cui al precedente articolo 43, il soggetto organizzatore può richiedere il patrocinio comunale.
2. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune verso le iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli.
3. Il Patrocinio è concesso nel rispetto del vigente Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di contributi, sussidi a persone ed Enti.

Articolo 52 **Disposizioni particolari di sicurezza**

1. L'organizzazione dell'evento dovrà sempre avvenire nel rispetto delle disposizioni di sicurezza a livello nazionale nonché delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'impianto elettrico - utilizzato per i macchinari e le attrezzature nonché per l'illuminazione - dovrà essere realizzato a norma di legge e certificato da un tecnico abilitato;
 - b) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.

2. Il Comune o l'eventuale gestore del servizio di pubblica illuminazione si riserva la facoltà di verificare l'osservanza delle norme sulla sicurezza nonché la corretta erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore.

Articolo 53

Somministrazione di alimenti e bevande esercitata direttamente da specifici soggetti

1. Le associazioni, gli organismi religiosi, le organizzazioni di volontariato, le Onlus, le organizzazioni politiche, partitiche, civiche e sindacali, e le organizzazioni di categoria, i comitati, compresi i comitati di quartiere/contrade, aventi finalità culturali, sportive, ricreative, educative, sociali ecc., in occasione di fiere, feste, sagre, manifestazioni a carattere culturale, religioso, benefico, sociale, sportivo e di altre riunioni straordinarie di persone, possono effettuare, per la durata massima corrispondente al periodo effettivo dell'evento e comunque non superiore a sette giorni consecutivi, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, attraverso i propri aderenti/associati o per il tramite di operatori commerciali.
2. Nel caso in cui i suddetti soggetti organizzatori, per l'esercizio della somministrazione temporanea di alimenti e bevande, si volessero avvalere di operatori economici, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente parte quarta.
3. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata dagli organismi di cui al comma 1, è soggetto alla presentazione, al Comune/Servizio Attività Produttive, della SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) previa acquisizione della disponibilità dell'area/locale, se privati o della concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Mobilità e Traffico, se trattasi di area pubblica.
4. Qualora la somministrazione temporanea di alimenti e bevande avvenga all'interno di una struttura comunale pubblica, occorre richiedere e ottenere, preventivamente alla presentazione della suddetta SCIA, la relativa concessione per l'uso della struttura di che trattasi, da parte del Settore comunale competente.
5. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è, inoltre, subordinata:
 - a) al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010;
 - b) al rispetto delle norme di sicurezza;
 - c) al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
6. A tal fine, il soggetto interessato deve presentare al Comune/Ufficio di Igiene e Sanità il modulo per la notifica all'autorità competente delle attività non soggette a riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 - (N.I.A.S. Notifica Inizio Attività Sanitaria).

Articolo 54

Mercatino del "Mastroggiurato"

1. L'Associazione Culturale "IL MASTROGIURATO" si è fatta promotrice, dal 1981, della Rievocazione Storica dell'Investitura del Mastroggiurato, una manifestazione che si è saldamente radicata nel cuore dei lancianesi e di tutto il numerosissimo pubblico che ogni anno assiste alla cerimonia ed alle iniziative collaterali.
2. L'evento si svolge dall'ultima domenica di agosto alla prima domenica di settembre e si articola in una settimana di iniziative culturali e di spettacolo che comprende: cene medioevali ispirate alla *Panarda*, concerti di musica antica, spettacoli teatrali, teatro di strada, giocolieri, cavalieri e combattenti, danzatrici, trampolieri, falconeria, sbandieratori

e culmina nell'imponente Corteo Storico della prima domenica di settembre, preceduto dalla solenne cerimonia di investitura del Mastrogiurato.

3. Nell'ambito di tali iniziative, si svolge anche il Mercatino Medievale, con spettacoli e degustazioni, saltimbanchi, giocolieri, mangiafuoco, streghe, danzatrici, combattenti cantori, musicisti, cartomanti, teatro dei burattini.
4. Il suddetto "Mercatino" annualmente viene organizzato dall'Associazione Culturale "Il Mastrogiurato", che provvede a contattare direttamente gli espositori facenti parte di altre associazioni similari, provenienti da varie nazioni europee.
5. In tale manifestazione, sono presenti anche operatori artigiani che rappresentano gli antichi mestieri dell'epoca.
6. Per lo svolgimento della manifestazione, l'Associazione deve richiedere la concessione del suolo pubblico dell'area interessata, che sarà rilasciata dal Servizio Mobilità e Traffico.
7. L'attività di produzione e vendita dei prodotti alimentari in programma nell'ambito della manifestazione, dovrà essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

PARTE QUINTA

PRODUTTORI AGRICOLI

Articolo 55

Norme generali

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche.
2. Gli stessi produttori agricoli devono presentare la comunicazione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 228/2001:
 - al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, nell'ipotesi di esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante,
 - al Comune ove s'intende esercitare la vendita per il commercio su aree pubbliche con posteggio.Tale comunicazione non è richiesta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.
3. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda.
4. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.
5. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibile, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

Articolo 56

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio e il diretto rapporto consumatore/produttore, i posteggi per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti di propria produzione da parte dei produttori agricoli sono quelli all'interno del Mercato Coperto Comunale, quelli del mercato quotidiano in via per Frisa riservato ai produttori agricoli all'ingrosso e quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione Comunale.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi liberi, è pubblicato apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune.
3. Il bando deve contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare,
 - b) il termine massimo di 30 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda,
 - c) il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando,
 - d) le modalità di presentazione della domanda, che dovrà avvenire mediante:
 - consegna all'ufficio URP del Comune di Lanciano,

- invio a mezzo servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento,
- invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del Comune di Lanciano.

4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio deve presentare istanza in bollo con le seguenti indicazioni:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società,
 - b) il codice fiscale/partita IVA,
 - c) la sede dell'azienda agricola,
 - d) il numero d'iscrizione alla sezione speciale dell'albo imprese riservata ai produttori agricoli,
 - e) la dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della l. 228/2001,
 - f) la dichiarazione di effettuare la vendita prevalente dei prodotti provenienti dalla propria azienda, ai sensi della normativa vigente,
 - g) l'eventuale periodo per cui viene richiesto il posteggio, connesso alla produzione della propria azienda,
 - h) l'indicazione dei prodotti agricoli che intende porre in vendita, specificando percentualmente:
 - i prodotti provenienti dalla propria azienda con i relativi periodi di produzione,
 - i prodotti non provenienti dalla propria azienda.
5. Spirato il termine di presentazione delle domande, si procede all'istruttoria procedimentale, finalizzata alla formulazione della graduatoria, osservando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito dell'area in cui sono individuati i posteggi,
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.,
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda, dato dal numero di protocollo del Comune.
6. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dal richiedente secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi disponibili.
7. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base dei criteri stabiliti nel precedente comma 5. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.
8. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione nell'ambito dei posteggi stabiliti per i produttori agricoli.
9. La concessione di posteggio ha validità pari alla durata prevista dalla legislazione nel tempo vigente.
10. Il produttore agricolo, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il titolo abilitativo a vendere e la concessione di posteggio.
11. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a. Perda la qualifica di produttore agricolo;
 - b. Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo pari a n. 30 giornate di mercato, fatte salve le assenze giustificate, fatti salvi i periodi di assenza per

malattia e gravidanza. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

12. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

13. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

PARTE SESTA

HOBBISTI

Articolo 57

Definizioni e principi

1. Ai fini del presente regolamento per **hobbisti** devono intendersi gli operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale o artigianale, ma che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 100,00 per un valore complessivo della merce esibita non superiore a € 1.000,00.
2. Per merci di modico valore devono intendersi tutti gli oggetti che siano prodotti d'arte o opera dell'ingegno e vengano realizzati personalmente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: disegni, quadri, pitture, ritratti e simili, monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, articoli in ceramica, vetro, terracotta o vimini, chincaglierie o accessori vari, scritti di propria produzione, comprese le pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

Articolo 58

Partecipazione a manifestazioni

1. Gli hobbisti possono operare, nella tradizionale Fiera di S. Egidio e nelle Feste locali non istituzionalizzate, disciplinate nella parte IV del presente Regolamento, purché in possesso di valido tesserino hobbista, come disciplinato dalla L.R. vigente.
2. L'hobbista, per l'esercizio dell'attività di esposizione e vendita al pubblico dei prodotti realizzati, in possesso di valido tesserino, può partecipare fino ad un massimo di dodici mercatini per anno solare, nell'ambito del territorio regionale.

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ VARIE

Articolo 59

Manifestazioni varie

1. Nell'ambito delle manifestazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nelle quali sono previste anche attività di vendita su aree pubbliche, svolte da soggetti in possesso del titolo abilitante, il Dirigente del settore di competenza può concedere l'occupazione del suolo pubblico fino ad un massimo di n. 4 posteggi nell'ambito dell'area appositamente individuata e autorizzata per lo svolgimento della manifestazione principale.

Articolo 60

Vendita occasionale da parte di Associazioni senza scopo di lucro

1. Su area pubblica è consentita l'attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, da parte di:
 - enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore,
 - Enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi di cui agli art. 14 e seguenti del codice civile, dal cui Statuto sia chiaramente desumibile che svolgono attività per scopi benefici o assistenziali senza fini di lucro.
2. Il soggetto promotore deve farne richiesta all'Amministrazione Comunale almeno 20 (venti) giorni prima dell'evento, che dovrà essere realizzato con l'ausilio esclusivo dei propri iscritti o di soggetti che non sono in possesso di partita IVA.
3. L'attività di vendita esercitata dai soggetti di cui al precedente comma 1, comprende:
 - a) la vendita di beni acquisiti da terzi a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario,
 - b) la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
4. L'attività deve essere svolta in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato.
5. Nel caso venga effettuata attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, il promotore dovrà presentare al Comune la prevista Segnalazione Certificata di Inizio

Attività (SCIA). Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e nel luogo di svolgimento della stessa. Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e dovrà preventivamente presentare il modulo per la notifica all'autorità competente delle attività non soggette a riconoscimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 (ex autorizzazione sanitaria temporanea).

6. Le suddette attività di vendita sono soggette unicamente al rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del Servizio Mobilità e Traffico del Comune.

TITOLO V

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo 61

Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a rilascio di preventiva autorizzazione di tipo B, da parte del SUAP competente per il Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. L'autorizzazione al commercio itinerante abilita:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago,
 - b) alla partecipazione alle fiere,
 - c) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati,
 - d) all'esercizio su ogni area pubblica non vietata dall'apposita deliberazione nel tempo vigente, a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli siano compatibili con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica, senza recare intralcio alla circolazione veicolare per il tempo necessario a servirlo e comunque per un massimo di un'ora nel medesimo posto, con spostamento successivo di almeno 250 metri, ai sensi della L.R. vigente.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato nel raggio di 500 metri dal luogo di svolgimento di fiere e mercati.
6. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228.
7. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente Regolamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 Competenza della Giunta Comunale

1. Le variazioni non essenziali riguardanti le caratteristiche dei mercati e delle fiere, la data periodica di svolgimento, l'ubicazione o il numero complessivo dei posteggi, disposte per motivi di viabilità e sicurezza pubblica, per comprovata necessità e/o cause di forza maggiore, sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 63 Orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Gli orari di svolgimento dell'attività di vendita dei mercati, delle fiere e delle altre forme di commercio su aree pubbliche nonché eventuali deroghe alla normativa generale sugli orari, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi della L.R. vigente sentite le organizzazioni dei consumatori e di categoria più rappresentative a livello regionale.

Articolo 64 Oneri per la concessione del suolo pubblico

1. Gli oneri patrimoniali per la concessione del suolo pubblico da applicare per l'esercizio delle attività, di cui al presente regolamento, sono determinati sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.
2. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti all'utilizzo del posteggio comportano la sospensione, per un massimo di 45 giorni, della concessione del posteggio stesso. Allo scadere di detto termine, in assenza della regolarizzazione del pagamento dovuto, la concessione verrà revocata.

Articolo 65 Sanzioni

1. Le competenze in materia di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune e al Comune spettano i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.
2. Il commercio su aree pubbliche, senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione stabilita dall'art. 29, comma 1, del D.

Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Le violazioni ai limiti e ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74. In particolare, sono puniti con la sanzione di cui sopra, le seguenti violazioni:
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati a merceologia specifica,
 - b) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio,
 - c) non rispettare la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi,
 - d) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza,
4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 7 e 7-bis del TUEL, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00:
 - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, i veicoli, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato,
 - b) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento,
 - c) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito,
 - d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto,
 - e) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi a un'altezza inferiore a m. 2,00.
 - f) non arretrare eventuali barriere di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso,
 - g) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita,
 - h) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe,
 - i) da parte degli hobbisti: vendere, barattare, proporre o esporre merci di valore che superi, rispettivamente, il prezzo unitario di € 100,00 e/o il valore complessivo della merce esibita di € 1.000,00.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva, l'organo comunale competente, indipendentemente dalla definizione della sanzione pecuniaria principale, può disporre la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
6. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori previsti nel presente articolo, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24.11.81, n. 689.

Articolo 66
Pubblicità del Regolamento

1. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il presente Regolamento sarà pubblicato per 30 giorni all' Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet ufficiale dell'Ente.

Articolo 67
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Articolo 68
Abrogazioni e norme di rinvio

1. È abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 dell'11.12.2015, nonché ogni altra disposizione, che risulti non conforme o in contrasto con il presente disciplinare.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.